
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 16 OTT. 2011

N. 1645 del 12 OTT. 2011

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PERIODO DI SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DEL LAVORATORE MATR. 95914.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 12 OTT. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Amministrazione del Personale, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

RICHIAMATA la deliberazione n. 44 del 14.01.11, inerente la prosecuzione per l'anno 2011 delle attività socialmente utili di n. 71 lavoratori;

TENUTO CONTO CHE l'art.8 del D. Lgs. n. 468/1997 consente agli enti che utilizzano lavoratori in attività socialmente utili la possibilità di autorizzare periodi di sospensione dalle suddette attività, senza erogazione dell'assegno da parte dell'INPS;

CONSIDERATO CHE in ogni caso, detti periodi di sospensione, non devono essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività socialmente utili;

VISTA l'istanza di sospensione dalle attività socialmente utili, inoltrata dal lavoratore ABATE Giancarlo matr. 95914 ed assunta al prot. pers. n. 4471 del 04/10/11, per il periodo di n. 60 giorni lavorativi dal 5 Ottobre 2011;

ATTESO che la sospensione è richiesta in quanto lo stesso è destinatario di un contratto a tempo determinato con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa;

PRESO ATTO che il Centro per l'impiego di Modica, contattato per le vie brevi, ha comunicato che il contratto di che trattasi ha decorrenza dal 5 Ottobre 2011 al 30 Dicembre 2011;

RILEVATO inoltre che ai sensi del già citato D. Lgs. n. 468/1997, l'assegno ASU non può essere corrisposto per i periodi di svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno;

TENUTO CONTO che il lavoratore ha già fruito di precedente periodo di sospensione per la medesima motivazione dall'8 Giugno 2011 al 26 Luglio 2011;

RITENUTO, pertanto, non ravvisando motivi ostativi, di poter autorizzare il suddetto periodo di sospensione dalle attività socialmente utili;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. AUTORIZZARE la sospensione dalle attività socialmente utili del lavoratore ABATE Giancarlo matr. 95914, in servizio presso il P.O. di Modica, per il periodo 5 Ottobre 2011 - 30 Dicembre 2011;

2. CONSIDERARE che per tutto il periodo di sospensione, al lavoratore in questione non viene erogato nè l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili da parte dell'INPS nè l'importo integrativo da parte dell'Azienda;

3. DARE comunicazione alla sede INPS ed agli organi istituzionali competenti, di detto periodo di sospensione.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			